



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO
DISCIPLINATO DAL DIRITTO LOCALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI
FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO**

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in poi "AICS") – Sede estera di Tunisi codice fiscale n. 97871890584, nella persona di Flavio Lovisolo, titolare della Sede estera di Tunisi, nel quadro dell'Accordo di Delega per il programma denominato "Recovery, Stability and socio-economic development in Libya" T05-EUTF-NOA-LY-05-01-01 (T05.437) finanziato dall'EU Trust Fund for Africa ("La Valletta"), sottoscritto in data 14/09/2018 tra l'AICS e la Commissione Europea;

E

La Sig.ra Angela Ferraro, cittadina italiana, nata a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] residenza fiscale nel [REDACTED] documento di identità passaporto [REDACTED] rilasciato in data [REDACTED] dall' [REDACTED] residente in [REDACTED]

E, congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.M. 113/2015, regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione anche mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano,

Il presente contratto rappresenta un rinnovo del contratto stipulato a seguito della determina del 20/12/2018 relativa al processo di selezione per il bando 10/AICSTUNISI/2018, pubblicato in data 15/10/2018, dal quale la Sig.ra Angela Ferraro è risultata vincitrice. Nel presente contratto rimarranno validi tutti gli elementi essenziali

inclusi nel succitato bando (cfr. art. 4).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. La premessa e gli Allegati n.5 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

MANSIONI CONTRATTUALI E LUOGO DI LAVORO

1. La Sig.ra Angela Ferraro è impiegata nella funzione di Compliance Officer, con i compiti meglio specificati nei termini di riferimento/*Job description* in allegato.

2. Il prestatore di lavoro dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal titolare della sede estera territorialmente competente.

3. La prestazione lavorativa viene svolta presso l'ufficio della Sede estera di Tunisi sito a Tunisi, in Tunisia.

4. Il prestatore di lavoro potrà recarsi per esigenze di servizio anche presso l'ufficio sito in Tripoli, Libia.

ART. 3

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto, viene stipulato a tempo determinato e pieno, per un periodo di 12 (dodici) mesi dal 20/12/2019 al 19/12/2020, rinnovabile fino ad un massimo di 48¹ (quarantotto) mesi totali.

2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il prestatore di lavoro alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

ART. 4

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Alla Sig.ra Angela Ferraro è corrisposta una retribuzione lorda secondo quanto disposto dalle allegate tabelle.

2. Su detta retribuzione sono applicate le ritenute fiscali secondo quanto risulta nel prospetto allegato².

3. La retribuzione lorda, da corrispondersi in 12 mensilità posticipate, è comprensiva

¹ Secondo l'Art. 6-4 paragrafo 2 del codice del lavoro tunisino il contratto a tempo determinato può essere concluso tra le parti a condizione che la durata non superi i quattro anni, compresi i rinnovi.

² In materia di gestione fiscale del trattamento economico viene applicato quanto disposto dalla Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12.12.2019 avente ad oggetto "Personale contrattualizzato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. C) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni".

di ogni eventuale altra indennità, dovuta in base alla legge locale³. Lo stipendio netto sarà liquidato mensilmente, non prima di ogni 27 del mese, a mezzo di assegno/bonifico bancario. Le eventuali spese bancarie dovute alla modalità di pagamento sono a carico del prestatore di lavoro.

ART. 5 ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI

1. Il prestatore di lavoro è assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti e per ogni altro evento assicurativo secondo le disposizioni della normativa locale.
2. L'ammontare dei relativi contributi, ripartiti tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro, è determinato secondo le percentuali ed il sistema di calcolo fissati dalla normativa locale.
3. Nel caso in cui, ai sensi della Legge 398/87, il prestatore di lavoro debba essere assoggettato a contribuzione in Italia e ne faccia esplicita richiesta al momento della sottoscrizione del contratto, AICS provvederà al pagamento dei contributi previsti da detta norma e a trattenere la quota a carico del prestatore di lavoro. I contributi dovuti dall'ufficio AICS locale e dal lavoratore sono determinati a norma della disciplina vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del lavoratore⁴.

ART. 6 ASSISTENZA SANITARIA

Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia si prevede copertura assicurativa privata a carico della Sede Estera. Il prestatore di lavoro è pertanto assicurato presso l'ente assicuratore privato SISCOS nei limiti di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale. La polizza spetta anche al coniuge convivente a carico e i figli fino al 26° anno di età, purché conviventi e a carico.

ART. 7 ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro).

ART. 8 VIAGGI DI SERVIZIO

Per i viaggi di servizio, previamente autorizzati dal titolare della sede estera, al prestatore di lavoro spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti dal regolamento previsto per il personale interno dell'AICS.

³ La legge locale tunisina prevede eventuali premi di produttività.

⁴ Eventualmente anche quantificati con valori convenzionali previsti dalla norma.

ART. 9 FERIE

1. Salva migliore disposizione della normativa locale, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuali di trentadue giorni lavorativi⁵, su base annuale
2. Il prestatore di lavoro ha diritto, altresì, ai giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della Sede estera per il periodo di contratto, per un massimo di 11 giorni annui.
3. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il prestatore di lavoro potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
4. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della Sede estera, il prestatore di lavoro potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
5. Il prestatore di lavoro non può rinunciare alle ferie e non è previsto il pagamento delle ferie non godute.

ART. 10 ASSENZA PER MALATTIA

1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia, il prestatore di lavoro ha diritto ad assentarsi dal lavoro fino complessivi 60 giorni su base annua (da intendersi come anno solare), di cui i primi quarantacinque interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.
2. Superato il periodo di 60 giorni, la malattia sospende il contratto di lavoro. La malattia costituisce motivo di risoluzione solo se è sufficientemente seria o prolungata e se le necessità della Sede obbligano il datore di lavoro a sostituire il prestatore di lavoro ammalato.
3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al prestatore di lavoro può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. 11 CONGEDI, RIPOSI E PERMESSI DI MATERNITA' E PATERNITA'

Secondo quanto previsto dalla normativa locale:

1. La donna impiegata ha diritto all'occasione del parto ad un periodo di riposo di trenta (30) giorni. Questo periodo può essere propagato ogni volta di 15 giorni sulla presentazione del certificato medico.
2. Il coniuge impiegato ha diritto a un giorno di ferie retribuite ad ogni nascita.

⁵Il numero di trentadue si deve intendere comprensivo delle sei giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 937/1977 (26 giorni di ferie più sei giornate).

Se il prestatore di lavoro dichiara di essere residente fiscale in Italia e fa esplicita richiesta di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87, il trattamento giuridico-economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento sarà quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla normativa vigente INPS.

ART. 12 PERMESSI RETRIBUITI

1. Secondo quanto previsto dalla normativa locale il prestatore di lavoro non ha diritto a fruire di giorni di permessi retribuiti.

ART. 13 ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

1. Il prestatore di lavoro è tenuto a rispettare un orario di 36 (trentasei) ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa locale.
2. Per particolari esigenze di servizio, il titolare della Sede estera può richiedere al prestatore di lavoro di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo riposo compensativo. Se previsto dalla legge locale⁶ e ove le risorse finanziarie lo consentano, il titolare della Sede estera può disporre l'eventuale pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. 14 DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro nell'espletamento dei propri compiti ha l'obbligo di fedeltà; di essere domiciliato a Tunisi durante l'intera vigenza del contratto; di prestare la propria opera con la massima diligenza nello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio, di conformarsi nei rapporti di lavoro ai principi di una assidua e solerte collaborazione; di tenere in ogni occasione un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, alla dignità dell'ufficio; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.
2. Il prestatore di lavoro non potrà esercitare alcuna altra attività professionale sia in regime di lavoro autonomo che subordinato.
3. Il prestatore di lavoro deve, in ogni caso, attenersi agli obblighi di condotta di cui al codice etico e di comportamento dell'Agenzia (http://www.aics.gov.it/?page_id=8828), che dovrà essere sottoscritto per presa visione.

⁶ Secondo quanto previsto dall'art.90 del codice del lavoro tunisino, le ore supplementari a quelle previste contrattualmente come ordinarie, devono essere retribuite con una maggiorazione del 25% fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali e fino al 50% al di là delle 48 ore. In totale non possono comunque superare le 60 ore di lavoro settimanali.

ART. 15

INFRAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali, ad esempio:

- 1) inosservanza delle disposizioni di servizio;
- 2) condotta non conforme a principi di correttezza;
- 3) insufficiente rendimento;
- 4) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

2. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni nel caso di recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente.

3. Nei casi più gravi si procede alla risoluzione del contratto di lavoro secondo le previsioni di cui all'art. 16 che segue.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, salva l'ipotesi di rimprovero verbale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

5. Se la Sede Estera impiega almeno 40 dipendenti a tempo indeterminato il prestatore di lavoro deve essere tradotto davanti un consiglio disciplinare per comminare sanzioni disciplinari di secondo grado come segue:

- licenziamento per un periodo non superiore a sette giorni, senza retribuzione;
- licenziamento per un periodo da otto a trenta giorni, senza alcun compenso;
- abbassamento del grado;
- la retrocessione scatto;
- la revocazione definitiva.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del prestatore di lavoro con un preavviso di trenta (30) giorni che deve essere notificato tramite lettera raccomandata, come previsto dalla legge locale, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del titolare della Sede estera. Il prestatore di lavoro è autorizzato ad assentarsi nella seconda metà del periodo di preavviso al fine di poter ricercare una nuova occupazione.

2. Il titolare della Sede estera, sentita la sede centrale dell'AICS, potrà risolvere il contratto, con atto motivato, inviato all'interessato, nei casi seguenti:

- a) per incapacità professionale;
- b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente contratto;
- c) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio;
- d) falsa attestazione di presenza in servizio;

- e) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- f) condanna passata in giudicato per un reato che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, che non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- g) per riduzione di personale o chiusura della sede estera e/o termine anticipato del progetto a condizione di rispettare le procedure previste dalla legge locale riguarda il licenziamento per ragioni tecniche o economiche;
- h) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
- i) in caso di violazione del codice etico e di comportamento AICS.
- j) e in generale se il prestatore di lavoro commette un grave errore, come previsto dall'articolo 14-4 del codice del lavoro, giustificando il suo licenziamento.

3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, la Sede estera è tenuta ad un preavviso di trenta (30) giorni, come previsto dalla legge locale. In luogo del preavviso la sede estera può disporre, previa autorizzazione dell'Agenzia, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del prestatore di lavoro la sede estera provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.

5. Non è dovuto alcun preavviso, con interruzione immediata del rapporto di lavoro, nel caso di:

- a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
- b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
- c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
- d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

4. Nei casi previsti dal presente articolo la risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

ART. 17
LIMITI DI ETÀ'

1. Il contratto ha termine, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del 60 (sessantesimo) anno di età, così come previsto dalla normativa locale.

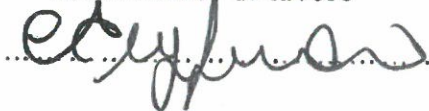
ART. 18
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.

2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

Data, 18/12/2019

Il Prestatore di lavoro



Il Titolare della Sede estera




Allegati:

1. Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12.12.2019 avente ad oggetto "Personale contrattualizzato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. C) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni" e relativa scheda informativa sui criteri di determinazione della residenza fiscale;
2. Dichiarazione del prestatore di lavoro sulla propria residenza fiscale;
3. Dichiarazione di richiesta di essere assoggettato a contribuzione in Italia;
4. Prospetto compenso economico e relativi oneri fiscali e previdenziali (art.4 comma 2);
5. *Job description*/termini di riferimento.

Calcolo del compenso lordo spettante a
Ferraro 2019_2

	dal	al	gg	mesi
<i>durata del contratto</i>	20/12/19	31/12/19	11	0,37
<i>durata rinnovo</i>			0	0,00
<i>totale</i>			11	0,37
<i>Compenso mensile</i>				
<i>compenso lordo per tutta la durata contrattuale</i>				3.429,85

<i>compenso lordo</i>				3.429,85
<i>quota imponibile</i>	100%			
Contributo INPS GS - selezionare: 32,30%	8,84%			
<i>imponibile Irpef</i>				
<i>imposta lorda</i>				
<i>altre detrazioni (art. 13 Tuir)</i>		-		
<i>detrazioni per carichi di famiglia (riempire foglio "irpef")</i>		-		
<i>Irpef netta</i>				
<i>addizionale regionale*</i>				
<i>addizionale comunale*</i>				
<i>compenso netto per tutta la durata contrattuale</i>				
<i>compenso netto mensile</i>				

Costo per l'Amministrazione:

<i>compenso lordo (A)</i>			3.429,85
Contributo INAIL a carico committente (C)	0,50%		
Contributo INPS a carico committente (D)	23,46%		
Consulenza (E)			
<i>totale costo per il Programma (A + B + C + D + E)</i>			

Calcolo del compenso lordo spettante a
Ferraro 2020

	dal	al	gg	mesi
<i>durata del contratto</i>	01/01/20	19/12/20	349	11,63
<i>durata rinnovo</i>			0	0,00
<i>totale</i>			349	11,63
<i>Compenso mensile</i>				
<i>compenso lordo per tutta la durata contrattuale</i>				93.698,80

<i>compenso lordo</i>				93.698,80
<i>quota imponibile</i>	100%			
Contributo INPS GS - selezionare: 32,30%	8,84%			
<i>imponibile Irpef</i>				
<i>imposta lorda</i>				
<i>altre detrazioni (art. 13 Tuir)</i>		-		
<i>detrazioni per carichi di famiglia (riempire foglio "irpef")</i>		-		
<i>Irpef netta</i>				
<i>addizionale regionale*</i>				
<i>addizionale comunale*</i>				
<i>compenso netto per tutta la durata contrattuale</i>				
<i>compenso netto mensile</i>				

Costo per l'Amministrazione:

<i>compenso lordo (A)</i>			93.698,80
Contributo INAIL a carico committente (C)	0,50%		
Contributo INPS a carico committente (D)	23,46%		
Consulenza (E)			
<i>totale costo per il Programma (A + B + C + D + E)</i>			



"Recovery, Stability and socio-economic development in Libya"

Programme funded by the European Union and implemented by the Italian Cooperation

Delegation Agreement no. T05-EUTF-NOA-LY-05-01- 01 (T05.437)

TERMS OF REFERENCE
PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT NO. 10/AICSTUNISI/2018

COMPLIANCE OFFICER (Legal/Administrative/Procurement/Financial Officer)

KEY FUNCTIONS

Under the direct supervision of AICS Regional Representative in Tunis, in collaboration with the Team Leader (Programme Technical Coordinator), and in close consultation with relevant AICS and Embassy officials in Tunis and Tripoli, the **Compliance Officer** will be responsible for the correct implementation of budget, procurement, administrative and financial procedures for the management of the Italian Cooperation component of the Programme.

In particular, he/she will perform the following tasks:

1. Initiate and coordinate administrative and financial processes, to ensure timely and effective delivery of the expected outputs;
2. Fulfill financial reporting and accounting obligations, both external (for the EU) and internal;
3. Initiate and coordinate procurement processes in collaboration with the Team Leader. This includes preparing documentation for calls for tenders and calls for proposals in compliance with the Italian Procurement Law, AICS regulations and the Practical Guide to Contract Procedures for EU External Action (PRAG), and ensuring adequate visibility of the tender;
4. Monitor the execution and closure of contracts and grants, and coordinate the preparation of any related documentation, in order to timely identify bottlenecks and advise on possible solutions and necessary adjustments to the budget and workplan;

5. Advise on the application and interpretation of Italian and European Law, acting preventively in order to identify and address any conflicting stipulations;
6. Act as the focal contact point for all financial and administrative issues, in collaboration with the Programme Officer, and organise information sessions and trainings for consultants and grant beneficiaries, in particular INGOs partners, on administrative and financial procedures;
7. Support AICS Regional Representative during internal and external audit/evaluation missions, in collaboration with the Team Leader and in consultation with the relevant AICS and Embassy officials in Tripoli;
8. Perform other duties as required.

Tunis, 18/12/2019


Firma
Angela Ferraro